

CAPITOLATO D'APPALTO
RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO MARITTIMO
DI PUBBLICO INTERESSE DI PASSEGGERI E DI MERCI E MERCI PERICOLOSE
VERSO LE ISOLE EGADI
MEDIANTE NAVI RO-RO DA PASSEGGERI.
LOTTO N. 1
CIG 5187287CA3

Art. 1

Servizio oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio marittimo regolare di trasporto di passeggeri e di merci e merci pericolose, mediante navi ro-ro da passeggeri, da prestarsi per la rete delle Isole Egadi, per le linee:

1) Trapani/isole Egadi e v.v.;

da effettuarsi con le modalità indicate nel presente capitolato e nell'Allegato Tecnico, che fanno parte integrante del bando di gara, ove sono stabiliti itinerari, orari, frequenze e tariffe, per unità di rete.

La gara verrà espletata nell'osservanza delle norme contenute nelle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, recepite con D. Lgs del 12.aprile 2006, n. 163.

Art. 2

Sfera di applicazione

Le condizioni e le clausole stabilite dal presente capitolato si applicano al servizio marittimo regolare di trasporto di merci e merci pericolose, da prestarsi da, tra e verso i porti delle Isole Egadi, specificati nell'allegato tecnico, in armonia con la legislazione vigente.

L'affidamento del servizio, oggetto del presente appalto, è regolato dalle seguenti disposizioni legislative e regolamentari:

- * Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e succ mod ed int., così come recepito dalla Legge Regione Sicilia del 12 luglio 2011, n. 12,
- * Legge Regione Siciliana 15 maggio 2013, n.10;
- * Legge Regione Siciliana 15 maggio 2013, n. 9, Art. 51;
- * Assenso n. 21/2013 dell'Assessorato Economia – Ragioniere Generale della Regione Siciliana;
- * Decreto Legislativo 11.9.2000, n. 296;
- * Regolamento CEE 3577/92;
- * I.M.D.G. Code;
- * Decreto Legislativo 4 febbraio 2000, n 45 e succ mod. ed int;
- * Decreto legislativo 8 marzo 2005, n. 52;
- * D.P.R. 6 giugno 2005, n. 134;
- * Decreto Dirigenziale 21 marzo 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- * Legge Regione Siciliana n. 12 del 09. 08. 2002;
- * Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. n. 827 del 23.05.1924 e succ mod ed int.
- * Convenzione internazionale SOLAS 74.

La Ditta aggiudicataria è, altresì, soggetta alla completa osservanza di tutte le leggi, decreti e regolamenti vigenti in materia di contabilità generale dello stato e di pubblici appalti, delle leggi regionali, decreti e regolamenti in vigore nella regione e provincia in cui si eseguono i servizi oggetto del presente appalto, delle norme del lavoro e di avviamento al lavoro, di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati, di quante altre richiamate nel presente capitolato, anche se non espressamente, e di tutte le norme modificative e sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione del presente servizio.

La sottoscrizione del presente capitolato da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza di tutte le leggi sopra richiamate e della loro incondizionata accettazione.

Art 3

Descrizione del servizio

La Ditta Aggiudicataria dell'appalto, più innanzi denominata sinteticamente "D.A.", è tenuta a prestare il servizio, nel rispetto delle normative internazionali, delle leggi e dei regolamenti comunitari, nazionali e regionali.

Per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto la D.A. dovrà garantire l'utilizzo e il mantenimento in efficienza del numero di unità navali specificate per ogni servizio e rispondenti alle caratteristiche tecniche, di cui all'Allegato Tecnico.

L'esercizio del servizio di collegamento marittimo da, tra e verso i porti delle isole Egadi, oggetto della presente gara, dovrà essere svolto secondo le modalità, orari e tariffe specificate nell'Allegato Tecnico.

Per l'intera durata del servizio i predetti mezzi dovranno rimanere nella disponibilità della D.A. che li destinerà esclusivamente al servizio appaltato.

Art. 4

Modifiche del programma di esercizio

E' facoltà della Amministrazione aggiudicatrice, - più innanzi denominata Stazione Appaltante "S.A." - richiedere variazioni degli orari, delle frequenze e dei periodi di cui alle tabelle dell'allegato tecnico, per far fronte alle eventuali esigenze di pubblica utilità.

Le modificazioni, sia in aumento che in diminuzioni, non possono superare il quinto del totale delle miglia annue individuate per l'intera rete dei servizi.

Nel caso di modificazioni di cui sopra, sia in aumento che in diminuzione, il corrispettivo spettante al soggetto aggiudicatario è rideterminato in base al prezzo unitario migliatico, indicato in sede di offerta economica e incorporato per voci di costo, secondo gli stessi parametri di stima navale forniti dal Ministero delle infrastrutture utilizzati per la determinazione del prezzo a base d'asta.

Art 5

Tariffe applicabili

Le tariffe che dovranno essere applicate dalla D.A., sono quelle di cui all'Allegato Tecnico, e dovranno rispettare le agevolazioni o le riduzioni ivi previste.

I ricavi della vendita dei titoli di viaggio sono attribuite alla D.A.

Art 6

Modifiche delle tariffe

Nel periodo di esecuzione del servizio, le tariffe di cui all'Allegato Tecnico, potranno subire delle modifiche, previa intesa tra la S.A. e la D.A., da raggiungere almeno trenta giorni prima della operatività della modifica.

Ove le modificazioni di cui sopra riguardino aumenti delle tariffe, esse possono essere attivate solo a partire dal secondo anno successivo alla data di decorrenza del servizio e comunque non possono superare il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato all'ISTAT.

Art 7

Durata del servizio

La durata del servizio viene fissata in 2 (due) anni, a decorrere dal primo giorno della prestazione del servizio, previa sottoscrizione del contratto, che, mentre impegna immediatamente la D.A., diventa esecutivo per la S.A. dopo la sua approvazione nei modi di legge.

La notifica dell'approvazione del contratto sarà comunicata dalla S.A. alla D.A. con lettera raccomandata A/R, ove sarà fissata la decorrenza iniziale del servizio.

Art 8

Importo dell'appalto

L'importo a base d'asta, per lo svolgimento del servizio di cui al presente appalto è fissato in: €. 1.131.200,00, oltre l'I.V.A, per ciascuno anno di vigenza contrattuale e sarà onnicomprensivo di ogni costo, spesa o onere connesso, inclusi gli obblighi di previdenza, assistenza, sicurezza, e/o altre spese sostenute dalla D.A. nell'espletamento del servizio, ove non previste nel presente capitolato. A far data dal secondo anno di vigenza del contratto di servizio, alla D.A. è riconosciuta la revisione del prezzo pattuito, giusta art 44, punto 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, da corrispondere per il restante periodo di validità contrattuale, secondo l'indice del tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo dell'intera collettività, relativamente alla voce di prodotto "trasporti marittimi e per vie d'acqua interne" indicato dall'ISTAT.

La revisione del prezzo contrattuale, secondo l'indice ISTAT di cui sopra, avrà decorrenza a far data dal mese successivo alla scadenza del primo anno di vigenza del contratto.

Art. 9

Fatturazione e pagamenti

I pagamenti del servizio avverranno, nel rispetto della legge e del regolamento di Contabilità Generale dello Stato, a ricevimento delle fatture e con le modalità appresso specificate

Il pagamento del servizio sarà effettuato mediante la corresponsione dell'importo annuo, secondo l'offerta globale economica presentata dalla D.A., da erogare in rate, di pari importo, trimestrali posticipate, previo accertamento della regolare esecuzione del servizio da parte della D.A.

Ciascuna fattura dovrà essere corredata dalla documentazione attestante l'attività svolta dalla D.A. ed accompagnate da una dichiarazione con la quale il responsabile legale della D.A. attesti che le "prestazioni sono avvenute regolarmente" e che pertanto potrà darsi luogo alla liquidazione dei relativi importi.

In caso contrario la dichiarazione dovrà attestare che, nel corso delle prestazioni indicate nelle fatture, si sono avute modifiche al programma di servizio, ovvero che la D.A. è incorsa in inadempimento e rilievi per i quali si dovrà ricorrere alle penali contrattuali.

La S.A. procederà al pagamento delle fatture entro 60 giorni da ricevimento delle stesse e delle attestazioni richieste.

Gli eventuali conguagli derivanti dalla modificazione del programma di esercizio, in base a quanto stabilito all'art. 4 del presente capitolato, sono effettuati semestralmente.

Parimenti, con cadenza semestrale, saranno decurtate dal corrispettivo le eventuali penalità di cui all'art. 21 del presente capitolato.

Art.10

Presentazione della offerta economica

L'offerta economica, oltre all'indicazione del prezzo annuo richiesto per l'esecuzione del servizio oggetto della gara, sia in cifre che in lettere, dovrà riportare lo sconto percentuale offerto sul prezzo a base d'asta.

L'offerta dovrà indicare il prezzo unitario per la linea, secondo l'Allegato Tecnico, nonché il prezzo unitario migliatico, risultante dalla divisione del prezzo offerto per la linea e le miglia marine di percorrenza indicate dalla S.A.

Quando in una offerta vi sia discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello in cifre, è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'amministrazione appaltante.

Non sono ammesse offerte in aumento e/o che eguagliano il prezzo a base d'asta.

Art. 11

Aggiudicazione della gara

L'aggiudicazione del servizio avverrà ai sensi dell'art. 82, del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, con il criterio del prezzo più basso.

L'aggiudicazione è subordinata all'accertamento di tutti i requisiti richiesti nel bando di gara e nel presente capitolato e ne sarà data notizia alla D.A. entro 10 giorni dalla data del relativo provvedimento. L'aggiudicazione della gara deve intendersi immediatamente vincolante per la ditta aggiudicataria, la quale sarà vincolata alla propria offerta almeno fino a 180 giorni dopo la celebrazione della gara, mentre per l'amministrazione è subordinata:

- 1) all'adozione e registrazione del relativo provvedimento di aggiudicazione;
- 2) all'acquisizione della certificazione prefettizia prevista dalle leggi relative alla prevenzione e alla lotta alla delinquenza mafiosa di cui al Decreto legislativo 490 del 08.09.1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto al servizio richiesto, si applicherà il disposto dell'art. 87 del decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e succ. mod. ed int..

La S.A. procederà alla aggiudicazione della gara, qualora pervenga anche un'unica offerta purché sia ammissibile.

Art. 12

Disponibilità dei mezzi nautici

La D.A. , al momento della stipula del contratto, dovrà dimostrare la piena disponibilità dei mezzi navali, offerti per l'esecuzione del servizio, mediante documentazione attestante la proprietà o altro valido titolo convenzionale, che possa consentire il loro utilizzo immediato.

Art. 13

Cauzioni e garanzie

Per partecipare alla gara è richiesta la presentazione di una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base d'asta cui si intende partecipare, secondo le modalità previste all'art. 8, punto 8 "Contenuto delle offerte" del bando di gara, a garanzia della offerta.

Ai non aggiudicatari la cauzione provvisoria sarà svincolata e/o restituita ad aggiudicazione definitiva.

L'aggiudicatario è invece obbligato, prima della stipula del contratto , a costituire una garanzia fidejussoria pari al 10% del prezzo di aggiudicazione, a garanzia della regolare esecuzione del servizio. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La polizza fidejussoria bancaria o assicurativa avrà la stessa durata del contratto e dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del garantito, di cui all'art. 1944 c.c. , la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del c.c. ed attribuire alla S.A. la facoltà di escutere la garanzia a prima richiesta.

Annualmente, previo accertamento della regolare esecuzione del servizio, la S.A. procederà allo svincolo di una quota pari ad un quinto della cauzione prestata dalla D.A.

Qualora si verificassero da parte della D.A., nel corso dell'esecuzione gravi inadempimenti contrattuali tali da incorrere nella risoluzione anticipata del contratto, di cui al successivo art. 22 del presente capitolato, la S.A. procederà all'incameramento della cauzione, al quale la D.A. presta il suo consenso, senza obbligo di diffida o procedimento giudiziario e salvo il diritto della S.A. ad adottare il risarcimento del maggiore danno.

Art. 14

Responsabilità e copertura assicurativa

La D.A. assicurerà i mezzi navali, gli equipaggi di condotta, i passeggeri nel rispetto delle normative di legge.

La D.A. è responsabile, infatti, di ogni danno che possa derivare a persone o cose dall'adempimento del servizio.

A tal riguardo l'impresa dovrà presentare, all'atto della stipula del contratto, idonea polizza assicurativa, stipulata a norma di legge, che copra ogni rischio di responsabilità civile per danni

arrecati comunque a cose o persone nell'espletamento del servizio, sollevando la S.A. da ogni responsabilità e ogni azione di rivalsa, diretta o indiretta, intentabile nei confronti della S.A.

La polizza dovrà prevedere espressamente, tra l'altro, i rischi derivanti da malore, colpa grave, da operazioni di imbarco e sbarco per le persone.

Il numero delle persone da assicurare non dovrà essere inferiore al numero delle persone trasportabili da ciascun mezzo navale, qualunque sia il tipo e per qualsiasi motivo l'esercente lo abbia posto in servizio.

Art 15

Obblighi della ditta aggiudicataria

La D.A. è tenuta a rispettare le prescrizioni e le normative concernenti le navi, gli equipaggi, le attrezzature impiegate, provvedendo a proprie spese ad uniformarsi ad ogni ulteriore disposizione emanata in materia, senza chiedere alla S.A. la revisione degli oneri

La D.A. è tenuta ad osservare nei riguardi dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni vigenti in materia di lavoro, di assistenza, di previdenza ed assistenza sociale.

La D.A. è tenuta a rispettare i precetti delle norme dettate per l'igiene e la sicurezza sul lavoro.

La D.A. è tenuta ad applicare nei confronti dei lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto nei contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché al rispetto delle condizioni stabilite dallo Stato Ospitante in materia di equipaggio, emanate dallo Stato italiano, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento CEE 3577/92;

La D.A. si impegna di dotare il mezzo, al fine di garantire la sicurezza della navigazione, di unità di equipaggio pari a quelle stabilite dalle competenti autorità marittime per navi similari di bandiera nazionale

La D.A. è tenuta ad esibire, a richiesta della S.A., la documentazione attestante l'osservanza di tutti gli obblighi di cui sopra.

E' a carico della D.A. ogni obbligo derivante dalla normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e medicina del lavoro ed, in ogni caso, la S.A. non assume responsabilità in conseguenza dei rapporti che si instaureranno tra la D.A. ed il personale da questa dipendente.

La D.A. dovrà assicurare, inoltre, l'approvvigionamento di merci pericolose della classe 2 e 3 alla comunità "Mondo X" presso l'isola di Formica, almeno con cadenza bimensile.

Art 16

Strutture di accoglienza

La D.A. è tenuta a provvedere ad adeguate strutture, situate nei Porti regionali, di accoglienza, informazione e biglietteria per l'utenza dei collegamenti marittimi oggetto dell'appalto

La D.A. dovrà provvedere a dotarsi di idonea struttura telematica per la prenotazione ed acquisto dei titoli di viaggio anche on-line.

La D.A. è tenuta a fornire in entrambi i porti un punto di ricovero-riparo per i passeggeri in attesa di imbarco.

Art 17

Identificazione ed immagine del servizio

La D.A. è tenuta alla identificazione delle navi e di tutto il materiale di comunicazione e informazione con simboli grafici relativi al servizio recanti il logo regionale unitamente alla scritta "Regione Sicilia" e la comunicazione del servizio.

Le colorazioni, le diciture, i logotipi ed i marchi che contraddistinguono i mezzi e le attrezzature messe a disposizione dalla D.A. dovranno essere realizzate in modo che inequivocabilmente se ne evinca che la Regione Siciliana partecipa alla fornitura del servizio.

Art 18

Pulizia dei mezzi navali

La pulizia dei mezzi navali sarà a cura e spese della D.A. che dovrà attenersi alle vigenti disposizioni di legge. In particolare dovrà dimostrare la regolarità dello smaltimento e del temporaneo stoccaggio di vari oli, prodotti petroliferi, rifiuti di impianto di varia natura derivanti dalle operazioni di esercizio e di manutenzione svolte nei mezzi navali.

Art 19

Oneri a carico della ditta aggiudicataria.

Sono a carico della D.A. le spese di contratto, di registrazione, di imposte varie ed ogni altro onere finanziario non espressamente accollato alla S.A.

Art 20

Divieto di subappalto

E' fatto espresso divieto di cedere, ovvero di subappaltare anche in parte il servizio, oggetto del presente appalto. La D.A. è tenuta, per l'intera durata del contratto, a comunicare tempestivamente alla Amministrazione ogni eventuale variazione relativa alla propria sede legale, nonché qualsiasi modifica del proprio assetto societario.

Art 21

Applicazioni di penali

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo successivo del presente Capitolato d'Oneri, in caso di temporaneo mancato assolvimento del servizio, mancata effettuazione di corse, difformità nell'esecuzione del servizio a quanto previsto dall'Allegato Tecnico, la S.A. applicherà alla D.A. una penale pari a:

- a) €. 120,00, in ragione di ogni miglio percorso in meno, o in difformità, a quanto previsto nell'allegato tecnico, a condizione che il mancato assolvimento dell'obbligo contrattuale non sia imputabile a cause di forza maggiore;
- b) €. 200,00, per ritardi di partenze superiori a 1 ora;
- c) €. 60,00, per ogni miglio percorso, in caso di sostituzione del natante con altro di caratteristiche tecniche inferiori, di cui al successivo art. 23;
- d) €. 25.000,00, per ciascun vincolo o prescrizione non sanzionato ai sensi delle precedenti lettere.

L'amministrazione, successivamente al procedimento sanzionatorio di cui al punto d), diffida la D.A. ad adempiere agli obblighi contrattuali nei tempi da essa stabiliti ed in caso di ingiustificato mancato assolvimento, procede alla risoluzione del contratto, nei modi di cui al successivo art. 22.

Art 22

Risoluzione anticipata del contratto

L'Amministrazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- totale sospensione del servizio,
- grave negligenza o frode nella esecuzione del servizio;
- violazione delle prescrizioni relative alla sicurezza della navigazione;
- subappalto totale o parziale del servizio da parte della D.A.;
- sopravvenuta sussistenza dei motivi ostativi a stipulare contratti con la pubblica amministrazione, di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e succ. mod. ed int.
- sopravvenuta situazione di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività, di concordato preventivo, o di altre situazioni equivalenti a carico della D.A.

La risoluzione del contratto in oggetto, sarà comunicata alla D.A. da parte della S.A. con preavviso di quarantotto ore con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, previa contestazione scritta e decorso il termine di 10 giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

In caso di risoluzione anticipata del contratto, per le motivazioni sopra indicate, l'amministrazione appaltante incamererà la cauzione a titolo di penale e procederà all'azione di rivalsa in danno della D.A.

La S.A. addebiterà alla D.A. gli eventuali maggiori oneri sostenuti per l'affidamento del servizio stesso ad altra compagnia.

L'importo della cauzione a titolo di penale ed ogni altro credito vantato dalla S.A. nei confronti della D.A. , in dipendenza del presente appalto, costituirà credito privilegiato, ai sensi del Libro terzo, Titolo IV, Capo I, Codice Navigazione, prevalente su ogni altro.

Art 23

Esecuzione del servizio. Controllo e sorveglianza

Compete alla S.A., il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del servizio e il rispetto da parte della D.A. degli obblighi contrattuali.

La ditta aggiudicataria dovrà consentire ai funzionari dell'amministrazione appaltante il libero accesso a bordo delle unità impiegate, per l'effettuazione dei controlli volti a verificare la regolare esecuzione del servizio.

La D.A. si riserva la facoltà di verificare la velocità della nave impiegata per l'esecuzione del servizio, oggetto del presente appalto, attraverso l'esercizio di prove in mare.

Le eventuali verifiche e controlli potranno svolgersi, anche alla presenza di incaricati della D.A. che potranno essere chiamati a controfirmare i relativi verbali.

Al fine di consentire la puntuale verifica della regolare esecuzione del servizio, la D.A. dovrà consegnare alla S.A., entro trenta giorni dallo scadere di ciascun trimestre di effettuazione del servizio, estratti del giornale nautico di tutte le unità navali impiegate, vistati dalle Capitanerie di Porto competenti per territorio, relativamente al servizio oggetto del presente appalto, svolto nel trimestre di riferimento, ove sono chiaramente indicati, inoltre, i motivi di eventuali modifiche o sospensioni del programma di esercizio.

Resta comunque obbligo della D.A. , al fine di garantire il servizio di trasporto pubblico, in caso di indisponibilità del natante, dovuta a manutenzione ordinaria e straordinaria, avaria, guasti o altre cause non dovute a condizioni avverse meteo - atmosferiche, che non consentono l'espletamento del servizio per oltre tre giorni , provvedere a sostituire il mezzo nautico.

Nel caso in cui il mezzo in sostituzione abbia caratteristiche tecniche inferiori a quelle richieste dall'allegato tecnico del presente capitolato e venga utilizzato per oltre dieci giorni, l'amministrazione provvederà all'applicazione di penali di cui al precedente art. 21 a partire dall'undicesimo giorno di utilizzazione del mezzo in sostituzione. In caso di lavori di carenaggio per rinnovo certificazione di classe del mezzo, dietro presentazione di documentazione giustificativa rilasciata dall'Organismo riconosciuto di certificazione navale, il termine di cui sopra, per l'applicazione delle penali, decorre dal trentunesimo giorno.

L'Amministrazione si riserva, infine, la facoltà di avvalersi delle prestazioni di un "consulente navale" incaricato per il controllo di qualità del servizio.

Art 24

Condizioni sospensive

L'offerta, mentre vincola la Ditta dalla data di aggiudicazione provvisoria, in sede di espletamento del pubblico incanto, diventa vincolante per la Amministrazione appaltante soltanto dopo l'approvazione formale del provvedimento amministrativo.

Art 25

Controversie

Tutte le controversie che dovessero derivare in ordine all'interpretazione ed applicazione del presente capitolato, tanto durante l'esecuzione che al termine di essa, quale sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, sono deferite, giusta artt. 806 e segg. del Codice di Procedura Civile, ad un collegio arbitrale composto da due membri nominati in rappresentanza di ciascuna parte ed un terzo con le funzioni di Presidente, nominato dal Presidente del Tribunale Civile di Palermo.

L'istanza deve essere notificata all'altra parte nel corso della contestazione e comunque non oltre 60 giorni dalla data del suo insorgere.

In ogni caso, prima di iniziare qualsiasi eventuale controversia, si dovrà procedere ad un tentativo di conciliazione da esperirsi presso il Dipartimento Regionale Trasporti.

In deroga alle disposizioni di cui sopra, la parte attrice ha la facoltà di escludere le competenze arbitrali, proponendo entro il termine di cui al precedente 2° comma, la domanda davanti al Giudice competente, a norma delle disposizioni del Codice di Procedura Civile.

Anche la parte convenuta ha la facoltà di escludere la competenza arbitrale, notificando tale determinazioni alla parte attrice entro 30 giorni dalla data di notifica della domanda di arbitrato.

Ove la parte attrice voglia proseguire in giudizio, essa deve proporre domanda al Giudice competente, secondo le disposizioni del Codice di Procedura Civile.

In presenza di controversie e fino alla composizione delle medesime, ai sensi del presente articolo, il contratto di servizio rimane valido e le prestazioni vengono eseguite da ciascuna delle parti senza interruzioni.

CAPITOLATO D'APPALTO
RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO MARITTIMO
DI PUBBLICO INTERESSE DI PASSEGGERI E DI MERCI E MERCI PERICOLOSE
VERSO LE ISOLE EOLIE
MEDIANTE NAVI RO-RO DA PASSEGGERI.
LOTTO N. 2
CIG 5187327DA5

Art. 1

Servizio oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio marittimo regolare di trasporto di passeggeri e di merci e merci pericolose, mediante navi ro-ro da passeggeri, da prestarsi per la rete delle Isole Eolie, per le linee:

1) Milazzo/isole Eolie e v.v.;

da effettuarsi con le modalità indicate nel presente capitolato e nell'Allegato Tecnico, che fanno parte integrante del bando di gara, ove sono stabiliti itinerari, orari, frequenze e tariffe, per unità di rete.

La gara verrà espletata nell'osservanza delle norme contenute nelle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, recepite con D. Lgs del 12.aprile 2006, n. 163.

Art. 2

Sfera di applicazione

Le condizioni e le clausole stabilite dal presente capitolato si applicano al servizio marittimo regolare di trasporto di merci e merci pericolose, da prestarsi da, tra e verso i porti delle Isole Eolie, specificati nell'allegato tecnico, in armonia con la legislazione vigente.

L'affidamento del servizio, oggetto del presente appalto, è regolato dalle seguenti disposizioni legislative e regolamentari:

- * Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e succ mod ed int., così come recepito dalla Legge Regione Sicilia del 12 luglio 2011, n. 12,
- * Legge Regione Siciliana 15 maggio 2013, n.10;
- * Legge Regione Siciliana 15 maggio 2013, n. 9, Art. 51;
- * Assenso n. 21/2013 dell'Assessorato Economia – Ragioniere Generale della Regione Siciliana;
- * Decreto Legislativo 11.9.2000, n. 296;
- * Regolamento CEE 3577/92;
- * I.M.D.G. Code;
- * Decreto Legislativo 4 febbraio 2000, n 45 e succ mod. ed int;
- * Decreto legislativo 8 marzo 2005, n. 52;
- * D.P.R. 6 giugno 2005, n. 134;
- * Decreto Dirigenziale 21 marzo 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- * Legge Regione Siciliana n. 12 del 09. 08. 2002;
- * Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. n. 827 del 23.05.1924 e succ mod rd int.
- * Convenzione internazionale SOLAS 74.

La Ditta aggiudicataria è, altresì, soggetta alla completa osservanza di tutte le leggi, decreti e regolamenti vigenti in materia di contabilità generale dello stato e di pubblici appalti, delle leggi regionali, decreti e regolamenti in vigore nella regione e provincia in cui si eseguono i servizi oggetto del presente appalto, delle norme del lavoro e di avviamento al lavoro, di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati, di quante altre richiamate nel presente capitolato, anche se non espressamente, e di tutte le norme modificative e sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione del presente servizio.

La sottoscrizione del presente capitolato da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza di tutte le leggi sopra richiamate e della loro incondizionata accettazione.

Art 3

Descrizione del servizio

La Ditta Aggiudicataria dell'appalto, più innanzi denominata sinteticamente "D.A.", è tenuta a prestare il servizio, nel rispetto delle normative internazionali, delle leggi e dei regolamenti comunitari, nazionali e regionali.

Per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto la D.A. dovrà garantire l'utilizzo e il mantenimento in efficienza del numero di unità navali specificate per ogni servizio e rispondenti alle caratteristiche tecniche, di cui all'Allegato Tecnico.

L'esercizio del servizio di collegamento marittimo da, tra e verso i porti delle isole Eolie, oggetto della presente gara, dovrà essere svolto secondo le modalità, orari e tariffe specificate nell'Allegato Tecnico.

Per l'intera durata del servizio i predetti mezzi dovranno rimanere nella disponibilità della D.A. che li destinerà esclusivamente al servizio appaltato.

Art. 4

Modifiche del programma di esercizio

E' facoltà della Amministrazione aggiudicatrice, - più innanzi denominata Stazione Appaltante "S.A." - richiedere variazioni degli orari, delle frequenze e dei periodi di cui alle tabelle dell'allegato tecnico, per far fronte alle eventuali esigenze di pubblica utilità.

Le modificazioni, sia in aumento che in diminuzioni, non possono superare il quinto del totale delle miglia annue individuate per l'intera rete dei servizi.

Nel caso di modificazioni di cui sopra, sia in aumento che in diminuzione, il corrispettivo spettante al soggetto aggiudicatario è rideterminato in base al prezzo unitario migliatico, indicato in sede di offerta economica e incorporato per voci di costo, secondo gli stessi parametri di stima navale forniti dal Ministero delle infrastrutture utilizzati per la determinazione del prezzo a base d'asta.

Art 5

Tariffe applicabili

Le tariffe che dovranno essere applicate dalla D.A., sono quelle di cui all'Allegato Tecnico, e dovranno rispettare le agevolazioni o le riduzioni ivi previste.

I ricavi della vendita dei titoli di viaggio sono attribuite alla D.A.

Art 6

Modifiche delle tariffe

Nel periodo di esecuzione del servizio, le tariffe di cui all'Allegato Tecnico, potranno subire delle modifiche, previa intesa tra la S.A. e la D.A., da raggiungere almeno trenta giorni prima della operatività della modifica.

Ove le modificazioni di cui sopra riguardino aumenti delle tariffe, esse possono essere attivate solo a partire dal secondo anno successivo alla data di decorrenza del servizio e comunque non possono superare il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato all'ISTAT.

Art 7

Durata del servizio

La durata del servizio viene fissata in 2 (due) anni, a decorrere dal primo giorno della prestazione del servizio, previa sottoscrizione del contratto, che, mentre impegna immediatamente la D.A., diventa esecutivo per la S.A. dopo la sua approvazione nei modi di legge.

La notifica dell'approvazione del contratto sarà comunicata dalla S.A. alla D.A. con lettera raccomandata A/R, ove sarà fissata la decorrenza iniziale del servizio.

Art 8

Importo dell'appalto

L'importo a base d'asta, per lo svolgimento del servizio di cui al presente appalto è fissato in: €. 5.007.500,00, oltre l'I.V.A, per ciascuno anno di vigenza contrattuale e sarà onnicomprensivo di ogni costo, spesa o onere connesso, inclusi gli obblighi di previdenza, assistenza, sicurezza, e/o altre spese sostenute dalla D.A. nell'espletamento del servizio, ove non previste nel presente capitolato. A far data dal secondo anno di vigenza del contratto di servizio, alla D.A. è riconosciuta la revisione del prezzo pattuito, giusta art 44, punto 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, da corrispondere per il restante periodo di validità contrattuale, secondo l'indice del tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo dell'intera collettività, relativamente alla voce di prodotto "trasporti marittimi e per vie d'acqua interne" indicato dall'ISTAT.

La revisione del prezzo contrattuale, secondo l'indice ISTAT di cui sopra, avrà decorrenza a far data dal mese successivo alla scadenza del primo anno di vigenza del contratto.

Art. 9

Fatturazione e pagamenti

I pagamenti del servizio avverranno, nel rispetto della legge e del regolamento di Contabilità Generale dello Stato, a ricevimento delle fatture e con le modalità appresso specificate

Il pagamento del servizio sarà effettuato mediante la corresponsione dell'importo annuo, secondo l'offerta globale economica presentata dalla D.A., da erogare in rate, di pari importo, trimestrali posticipate, previo accertamento della regolare esecuzione del servizio da parte della D.A.

Ciascuna fattura dovrà essere corredata dalla documentazione attestante l'attività svolta dalla D.A. ed accompagnate da una dichiarazione con la quale il responsabile legale della D.A. attesti che le "prestazioni sono avvenute regolarmente" e che pertanto potrà darsi luogo alla liquidazione dei relativi importi.

In caso contrario la dichiarazione dovrà attestare che, nel corso delle prestazioni indicate nelle fatture, si sono avute modifiche al programma di servizio, ovvero che la D.A. è incorsa in inadempimento e rilievi per i quali si dovrà ricorrere alle penali contrattuali.

La S.A. procederà al pagamento delle fatture entro 60 giorni da ricevimento delle stesse e delle attestazioni richieste.

Gli eventuali conguagli derivanti dalla modificazione del programma di esercizio, in base a quanto stabilito all'art. 4 del presente capitolato, sono effettuati semestralmente.

Parimenti, con cadenza semestrale, saranno decurtate dal corrispettivo le eventuali penalità di cui all'art. 21 del presente capitolato.

Art.10

Presentazione della offerta economica

L'offerta economica, oltre all'indicazione del prezzo annuo richiesto per l'esecuzione del servizio oggetto della gara, sia in cifre che in lettere, dovrà riportare lo sconto percentuale offerto sul prezzo a base d'asta.

L'offerta dovrà indicare il prezzo unitario per la linea, secondo l'Allegato Tecnico, nonché il prezzo unitario migliatico, risultante dalla divisione del prezzo offerto per la linea e le miglia marine di percorrenza indicate dalla S.A.

Quando in una offerta vi sia discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello in cifre, è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'amministrazione appaltante.

Non sono ammesse offerte in aumento e/o che eguagliano il prezzo a base d'asta.

Art. 11

Aggiudicazione della gara

L'aggiudicazione del servizio avverrà ai sensi dell'art. 82, del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, con il criterio del prezzo più basso.

L'aggiudicazione è subordinata all'accertamento di tutti i requisiti richiesti nel bando di gara e nel presente capitolato e ne sarà data notizia alla D.A. entro 10 giorni dalla data del relativo provvedimento. L'aggiudicazione della gara deve intendersi immediatamente vincolante per la ditta aggiudicataria, la quale sarà vincolata alla propria offerta almeno fino a 180 giorni dopo la celebrazione della gara, mentre per l'amministrazione è subordinata:

- 1) all'adozione e registrazione del relativo provvedimento di aggiudicazione;
- 2) all'acquisizione della certificazione prefettizia prevista dalle leggi relative alla prevenzione e alla lotta alla delinquenza mafiosa di cui al Decreto legislativo 490 del 08.09.1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto al servizio richiesto, si applicherà il disposto dell'art. 87 del decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e succ. mod. ed int.

La S.A. procederà alla aggiudicazione della gara, qualora pervenga anche un'unica offerta purché sia ammissibile.

Art. 12

Disponibilità dei mezzi nautici

La D.A. , al momento della stipula del contratto, dovrà dimostrare la piena disponibilità dei mezzi navali, offerti per l'esecuzione del servizio, mediante documentazione attestante la proprietà o altro valido titolo convenzionale, che possa consentire il loro utilizzo immediato.

Art. 13

Cauzioni e garanzie

Per partecipare alla gara è richiesta la presentazione di una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base d'asta cui si intende partecipare, secondo le modalità previste all'art. 8, punto 8 "Contenuto delle offerte" del bando di gara, a garanzia della offerta.

Ai non aggiudicatari la cauzione provvisoria sarà svincolata e/o restituita ad aggiudicazione definitiva.

L'aggiudicatario è invece obbligato, prima della stipula del contratto , a costituire una garanzia fidejussoria pari al 10% del prezzo di aggiudicazione, a garanzia della regolare esecuzione del servizio. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La polizza fidejussoria bancaria o assicurativa avrà la stessa durata del contratto e dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del garantito, di cui all'art. 1944 c.c. , la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del c.c. ed attribuire alla S.A. la facoltà di escutere la garanzia a prima richiesta.

Annualmente, previo accertamento della regolare esecuzione del servizio, la S.A. procederà allo svincolo di una quota pari ad un quinto della cauzione prestata dalla D.A.

Qualora si verificassero da parte della D.A., nel corso dell'esecuzione gravi inadempimenti contrattuali tali da incorrere nella risoluzione anticipata del contratto, di cui al successivo art. 22 del presente capitolato, la S.A. procederà all'incameramento della cauzione, al quale la D.A. presta il suo consenso, senza obbligo di diffida o procedimento giudiziario e salvo il diritto della S.A. ad adottare il risarcimento del maggiore danno.

Art. 14

Responsabilità e copertura assicurativa

La D.A. assicurerà i mezzi navali, gli equipaggi di condotta, i passeggeri nel rispetto delle normative di legge.

La D.A. è responsabile, infatti, di ogni danno che possa derivare a persone o cose dall'adempimento del servizio.

A tal riguardo l'impresa dovrà presentare, all'atto della stipula del contratto, idonea polizza assicurativa, stipulata a norma di legge, che copra ogni rischio di responsabilità civile per danni

arrecati comunque a cose o persone nell'espletamento del servizio, sollevando la S.A. da ogni responsabilità e ogni azione di rivalsa, diretta o indiretta, intentabile nei confronti della S.A.

La polizza dovrà prevedere espressamente, tra l'altro, i rischi derivanti da malore, colpa grave, da operazioni di imbarco e sbarco per le persone.

Il numero delle persone da assicurare non dovrà essere inferiore al numero delle persone trasportabili da ciascun mezzo navale, qualunque sia il tipo e per qualsiasi motivo l'esercente lo abbia posto in servizio.

Art 15

Obblighi della ditta aggiudicataria

La D.A. è tenuta a rispettare le prescrizioni e le normative concernenti le navi, gli equipaggi, le attrezzature impiegate, provvedendo a proprie spese ad uniformarsi ad ogni ulteriore disposizione emanata in materia, senza chiedere alla S.A. la revisione degli oneri

La D.A. è tenuta ad osservare nei riguardi dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni vigenti in materia di lavoro, di assistenza, di previdenza ed assistenza sociale.

La D.A. è tenuta a rispettare i precetti delle norme dettate per l'igiene e la sicurezza sul lavoro.

La D.A. è tenuta ad applicare nei confronti dei lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto nei contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché al rispetto delle condizioni stabilite dallo Stato Ospitante in materia di equipaggio, emanate dallo Stato italiano, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento CEE 3577/92;

La D.A. si impegna di dotare il mezzo, al fine di garantire la sicurezza della navigazione, di unità di equipaggio pari a quelle stabilite dalle competenti autorità marittime per navi similari di bandiera nazionale

La D.A. è tenuta ad esibire, a richiesta della S.A., la documentazione attestante l'osservanza di tutti gli obblighi di cui sopra.

E' a carico della D.A. ogni obbligo derivante dalla normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e medicina del lavoro ed, in ogni caso, la S.A. non assume responsabilità in conseguenza dei rapporti che si instaureranno tra la D.A. ed il personale da questa dipendente.

Art 16

Strutture di accoglienza

La D.A. è tenuta a provvedere ad adeguate strutture, situate nei Porti regionali, di accoglienza, informazione e biglietteria per l'utenza dei collegamenti marittimi oggetto dell'appalto

La D.A. dovrà provvedere a dotarsi di idonea struttura telematica per la prenotazione ed acquisto dei titoli di viaggio anche on-line.

La D.A. è tenuta a fornire in entrambi i porti un punto di ricovero-riparo per i passeggeri in attesa di imbarco.

Art 17

Identificazione ed immagine del servizio

La D.A. è tenuta alla identificazione delle navi e di tutto il materiale di comunicazione e informazione con simboli grafici relativi al servizio recanti il logo regionale unitamente alla scritta "Regione Sicilia" e la comunicazione del servizio.

Le colorazioni, le diciture, i logotipi ed i marchi che contraddistinguono i mezzi e le attrezzature messe a disposizione dalla D.A. dovranno essere realizzate in modo che inequivocabilmente se ne evinca che la Regione Siciliana partecipa alla fornitura del servizio.

Art 18

Pulizia dei mezzi navali

La pulizia dei mezzi navali sarà a cura e spese della D.A. che dovrà attenersi alle vigenti disposizioni di legge. In particolare dovrà dimostrare la regolarità dello smaltimento e del temporaneo stoccaggio di vari oli, prodotti petroliferi, rifiuti di impianto di varia natura derivanti dalle operazioni di esercizio e di manutenzione svolte nei mezzi navali.

Art 19

Oneri a carico della ditta aggiudicataria.

Sono a carico della D.A. le spese di contratto, di registrazione, di imposte varie ed ogni altro onere finanziario non espressamente accollato alla S.A.

Art 20

Divieto di subappalto

E' fatto espresso divieto di cedere, ovvero di subappaltare anche in parte il servizio, oggetto del presente appalto. La D.A. è tenuta, per l'intera durata del contratto, a comunicare tempestivamente alla Amministrazione ogni eventuale variazione relativa alla propria sede legale, nonché qualsiasi modifica del proprio assetto societario.

Art 21

Applicazioni di penali

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo successivo del presente Capitolato d'Oneri, in caso di temporaneo mancato assolvimento del servizio, mancata effettuazione di corse, difformità nell'esecuzione del servizio a quanto previsto dall'Allegato Tecnico, la S.A. applicherà alla D.A. una penale pari a:

- a) €. 120,00, in ragione di ogni miglio percorso in meno, o in difformità, a quanto previsto nell'allegato tecnico, a condizione che il mancato assolvimento dell'obbligo contrattuale non sia imputabile a cause di forza maggiore;
- b) €. 200,00, per ritardi di partenze superiori a 1 ora;
- c) €. 60,00, per ogni miglio percorso, in caso di sostituzione del natante con altro di caratteristiche tecniche inferiori, di cui al successivo art. 23;
- d) €. 25.000,00, per ciascun vincolo o prescrizione non sanzionato ai sensi delle precedenti lettere.

L'amministrazione, successivamente al procedimento sanzionatorio di cui al punto d), diffida la D.A. ad adempiere agli obblighi contrattuali nei tempi da essa stabiliti ed in caso di ingiustificato mancato assolvimento, procede alla risoluzione del contratto, nei modi di cui al successivo art. 22.

Art 22

Risoluzione anticipata del contratto

L'Amministrazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- totale sospensione del servizio,
- grave negligenza o frode nella esecuzione del servizio;
- violazione delle prescrizioni relative alla sicurezza della navigazione;
- subappalto totale o parziale del servizio da parte della D.A.;
- sopravvenuta sussistenza dei motivi ostativi a stipulare contratti con la pubblica amministrazione, di cui al **Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e succ. mod. ed int.**
- sopravvenuta situazione di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività, di concordato preventivo, o di altre situazioni equivalenti a carico della D.A.

La risoluzione del contratto in oggetto, sarà comunicata alla D.A. da parte della S.A. con preavviso di quarantotto ore con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, previa contestazione scritta e decorso il termine di 10 giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

In caso di risoluzione anticipata del contratto, per le motivazioni sopra indicate, l'amministrazione appaltante incamererà la cauzione a titolo di penale e procederà all'azione di rivalsa in danno della D.A.

La S.A. addebiterà alla D.A. gli eventuali maggiori oneri sostenuti per l'affidamento del servizio stesso ad altra compagnia.

L'importo della cauzione a titolo di penale ed ogni altro credito vantato dalla S.A. nei confronti della D.A., in dipendenza del presente appalto, costituirà credito privilegiato, ai sensi del Libro terzo, Titolo IV, Capo I, Codice Navigazione, prevalente su ogni altro.

Art 23

Esecuzione del servizio. Controllo e sorveglianza

Compete alla S.A., il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del servizio e il rispetto da parte della D.A. degli obblighi contrattuali.

La ditta aggiudicataria dovrà consentire ai funzionari dell'amministrazione appaltante il libero accesso a bordo delle unità impiegate, per l'effettuazione dei controlli volti a verificare la regolare esecuzione del servizio.

La D.A. si riserva la facoltà di verificare la velocità della nave impiegata per l'esecuzione del servizio, oggetto del presente appalto, attraverso l'esercizio di prove in mare.

Le eventuali verifiche e controlli potranno svolgersi, anche alla presenza di incaricati della D.A. che potranno essere chiamati a controfirmare i relativi verbali.

Al fine di consentire la puntuale verifica della regolare esecuzione del servizio, la D.A. dovrà consegnare alla S.A., entro trenta giorni dallo scadere di ciascun trimestre di effettuazione del servizio, estratti del giornale nautico di tutte le unità navali impiegate, vistati dalle Capitanerie di Porto competenti per territorio, relativamente al servizio oggetto del presente appalto, svolto nel trimestre di riferimento, ove sono chiaramente indicati, inoltre, i motivi di eventuali modifiche o sospensioni del programma di esercizio.

Resta comunque obbligo della D.A., al fine di garantire il servizio di trasporto pubblico, in caso di indisponibilità del natante, dovuta a manutenzione ordinaria e straordinaria, avaria, guasti o altre cause non dovute a condizioni avverse meteo - atmosferiche, che non consentono l'espletamento del servizio per oltre tre giorni, provvedere a sostituire il mezzo nautico.

Nel caso in cui il mezzo in sostituzione abbia caratteristiche tecniche inferiori a quelle richieste dall'allegato tecnico del presente capitolato e venga utilizzato per oltre dieci giorni, l'amministrazione provvederà all'applicazione di penali di cui al precedente art. 21 a partire dall'undicesimo giorno di utilizzazione del mezzo in sostituzione. In caso di lavori di carenaggio per rinnovo certificazione di classe del mezzo, dietro presentazione di documentazione giustificativa rilasciata dall'Organismo riconosciuto di certificazione navale, il termine di cui sopra, per l'applicazione delle penali, decorre dal trentunesimo giorno.

L'Amministrazione si riserva, infine, la facoltà di avvalersi delle prestazioni di un "consulente navale" incaricato per il controllo di qualità del servizio.

Art 24

Condizioni sospensive

L'offerta, mentre vincola la Ditta dalla data di aggiudicazione provvisoria, in sede di espletamento del pubblico incanto, diventa vincolante per la Amministrazione appaltante soltanto dopo l'approvazione formale del provvedimento amministrativo.

Art 25

Controversie

Tutte le controversie che dovessero derivare in ordine all'interpretazione ed applicazione del presente capitolato, tanto durante l'esecuzione che al termine di essa, quale sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, sono deferite, giusta artt. 806 e segg. del Codice di Procedura Civile, ad un collegio arbitrale composto da due membri nominati in rappresentanza di ciascuna parte ed un terzo con le funzioni di Presidente, nominato dal Presidente del Tribunale Civile di Palermo.

L'istanza deve essere notificata all'altra parte nel corso della contestazione e comunque non oltre 60 giorni dalla data del suo insorgere.

In ogni caso, prima di iniziare qualsiasi eventuale controversia, si dovrà procedere ad un tentativo di conciliazione da esperirsi presso il Dipartimento Regionale Trasporti.

In deroga alle disposizioni di cui sopra, la parte attrice ha la facoltà di escludere le competenze arbitrali, proponendo entro il termine di cui al precedente 2° comma, la domanda davanti al Giudice competente, a norma delle disposizioni del Codice di Procedura Civile.

Anche la parte convenuta ha la facoltà di escludere la competenza arbitrale, notificando tale determinazioni alla parte attrice entro 30 giorni dalla data di notifica della domanda di arbitrato. Ove la parte attrice voglia proseguire in giudizio, essa deve proporre domanda al Giudice competente, secondo le disposizioni del Codice di Procedura Civile. In presenza di controversie e fino alla composizione delle medesime, ai sensi del presente articolo, il contratto di servizio rimane valido e le prestazioni vengono eseguite da ciascuna delle parti senza interruzioni.

CAPITOLATO D'APPALTO
RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO MARITTIMO
DI PUBBLICO INTERESSE DI PASSEGGERI E DI MERCI E MERCI PERICOLOSE
VERSO L' ISOLA DI PANTELLERIA
MEDIANTE NAVI RO-RO DA PASSEGGERI.
LOTTO N. 3
CIG 5187351177

Art. 1

Servizio oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio marittimo regolare di trasporto di passeggeri e di merci e merci pericolose, da prestarsi per la rete dell' Isola di Pantelleria, per le linea:

1) Trapani/Pantelleria e v.v.;

da effettuarsi con le modalità indicate nel presente capitolato e nell'Allegato Tecnico, che fanno parte integrante del bando di gara, ove sono stabiliti itinerari, orari, frequenze e tariffe, per unità di rete.

La gara verrà espletata nell'osservanza delle norme contenute nelle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, recepite con D. Lgs del 12.aprile 2006, n. 163.

Art. 2

Sfera di applicazione

Le condizioni e le clausole stabilite dal presente capitolato si applicano al servizio marittimo regolare di trasporto di merci e merci pericolose, da prestarsi da, tra e verso i porti dell' Isola di Pantelleria, specificati nell'allegato tecnico, in armonia con la legislazione vigente.

L'affidamento del servizio, oggetto del presente appalto, è regolato dalle seguenti disposizioni legislative e regolamentari:

- * Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e succ mod ed int., così come recepito dalla Legge Regione Sicilia del 12 luglio 2011, n. 12,
- * Legge Regione Siciliana 15 maggio 2013, n.10;
- * Legge Regione Siciliana 15 maggio 2013, n. 9, Art. 51;
- * Assenso n. 21/2013 dell'Assessorato Economia – Ragioniere Generale della Regione Siciliana;
- * Decreto Legislativo 11.9.2000, n. 296;
- * Regolamento CEE 3577/92;
- * I.M.D.G. Code;
- * Decreto Legislativo 4 febbraio 2000, n 45 e succ mod. ed int;
- * Decreto legislativo 8 marzo 2005, n. 52;
- * D.P.R. 6 giugno 2005, n. 134;
- * Decreto Dirigenziale 21 marzo 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- * Legge Regione Siciliana n. 12 del 09. 08. 2002;
- * Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. n. 827 del 23.05.1924 e succ mod ed int.
- * Convenzione internazionale SOLAS 74.

La Ditta aggiudicataria è, altresì, soggetta alla completa osservanza di tutte le leggi, decreti e regolamenti vigenti in materia di contabilità generale dello stato e di pubblici appalti, delle leggi regionali, decreti e regolamenti in vigore nella regione e provincia in cui si eseguono i servizi oggetto del presente appalto, delle norme del lavoro e di avviamento al lavoro, di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati, di quante altre richiamate nel presente capitolato, anche se non espressamente, e di tutte le norme modificative e sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione del presente servizio.

La sottoscrizione del presente capitolato da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza di tutte le leggi sopra richiamate e della loro incondizionata accettazione.

Art 3

Descrizione del servizio

La Ditta Aggiudicataria dell'appalto, più innanzi denominata sinteticamente "D.A.", è tenuta a prestare il servizio, nel rispetto delle normative internazionali, delle leggi e dei regolamenti comunitari, nazionali e regionali.

Per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto la D.A. dovrà garantire l'utilizzo e il mantenimento in efficienza del numero di unità navali specificate per ogni servizio e rispondenti alle caratteristiche tecniche, di cui all'Allegato Tecnico.

L'esercizio del servizio di collegamento marittimo da, tra e verso i porti dell' Isola di Pantelleria, oggetto della presente gara, dovrà essere svolto secondo le modalità, orari e tariffe specificate nell'Allegato Tecnico.

Per l'intera durata del servizio i predetti mezzi dovranno rimanere nella disponibilità della D.A. che li destinerà esclusivamente al servizio appaltato.

Art. 4

Modifiche del programma di esercizio

E' facoltà della Amministrazione aggiudicatrice, - più innanzi denominata Stazione Appaltante "S.A." – richiedere variazioni degli orari, delle frequenze e dei periodi di cui alle tabelle dell'allegato tecnico, per far fronte alle eventuali esigenze di pubblica utilità.

Le modificazioni, sia in aumento che in diminuzioni, non possono superare il quinto del totale delle miglia annue individuate per l'intera rete dei servizi.

Nel caso di modificazioni di cui sopra, sia in aumento che in diminuzione, il corrispettivo spettante al soggetto aggiudicatario è rideterminato in base al prezzo unitario migliatico, indicato in sede di offerta economica e scorporato per voci di costo, secondo gli stessi parametri di stima navale forniti dal Ministero delle infrastrutture utilizzati per la determinazione del prezzo a base d'asta.

Art 5

Tariffe applicabili

Le tariffe che dovranno essere applicate ai passeggeri dalla D.A, sono quelle di cui all'Allegato Tecnico, e dovranno rispettare le agevolazioni o le riduzioni ivi previste.

I ricavi della vendita dei titoli di viaggio sono attribuite alla D.A.

Art 6

Modifiche delle tariffe

Nel periodo di esecuzione del servizio, le tariffe di cui all'Allegato Tecnico, potranno subire delle modifiche, previa intesa tra la S.A.e la D.A., da raggiungere almeno trenta giorni prima della operatività della modifica.

Ove le modificazioni di cui sopra riguardino aumenti delle tariffe, esse possono essere attivate solo a partire dal secondo anno successivo alla data di decorrenza del servizio e comunque non possono superare il tasso di variazione medio annuo , riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato all'ISTAT.

Art 7

Durata del servizio

La durata del servizio viene fissata in 2 (due) anni, a decorrere dal primo giorno della prestazione del servizio, previa sottoscrizione del contratto, che, mentre impegna immediatamente la D.A., diventa esecutivo per la S.A. dopo la sua approvazione nei modi di legge.

La notifica dell'approvazione del contratto sarà comunicata dalla S.A. alla D.A. con lettera raccomandata A/R, ove sarà fissata la decorrenza iniziale del servizio.

Art 8

Importo dell'appalto

L'importo a base d'asta, per lo svolgimento del servizio di cui al presente appalto è fissato in: €. 6.305.000,00, oltre l'I.V.A., per ciascuno anno di vigenza contrattuale e sarà onnicomprensivo di ogni costo, spesa o onere connesso, inclusi gli obblighi di previdenza, assistenza, sicurezza, e/o altre spese sostenute dalla D.A. nell'espletamento del servizio, ove non previste nel presente capitolato.

A far data dal secondo anno di vigenza del contratto di servizio, alla D.A. è riconosciuta la revisione del prezzo pattuito, giusta art 44, punto 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, da corrispondere per il restante periodo di validità contrattuale, secondo l'indice del tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo dell'intera collettività, relativamente alla voce di prodotto "trasporti marittimi e per vie d'acqua interne" indicato dall'ISTAT.

La revisione del prezzo contrattuale, secondo l'indice ISTAT di cui sopra, avrà decorrenza a far data dal mese successivo alla scadenza del primo anno di vigenza del contratto.

Art. 9

Fatturazione e pagamenti

I pagamenti del servizio avverranno, nel rispetto della legge e del regolamento di Contabilità Generale dello Stato, a ricevimento delle fatture e con le modalità appresso specificate

Il pagamento del servizio sarà effettuato mediante la corresponsione dell'importo annuo, secondo l'offerta globale economica presentata dalla D.A., da erogare in rate, di pari importo, trimestrali posticipate, previo accertamento della regolare esecuzione del servizio da parte della D.A.

Ciascuna fattura dovrà essere corredata dalla documentazione attestante l'attività svolta dalla D.A. ed accompagnate da una dichiarazione con la quale il responsabile legale della D.A. attesti che le "prestazioni sono avvenute regolarmente" e che pertanto potrà darsi luogo alla liquidazione dei relativi importi.

In caso contrario la dichiarazione dovrà attestare che, nel corso delle prestazioni indicate nelle fatture, si sono avute modifiche al programma di servizio, ovvero che la D.A. è incorsa in inadempimento e rilievi per i quali si dovrà ricorrere alle penali contrattuali.

La S.A. procederà al pagamento delle fatture entro 60 giorni da ricevimento delle stesse e delle attestazioni richieste.

Gli eventuali conguagli derivanti dalla modificazione del programma di esercizio, in base a quanto stabilito all'art. 4 del presente capitolato, sono effettuati semestralmente.

Parimenti, con cadenza semestrale, saranno decurtate dal corrispettivo le eventuali penalità di cui all'art. 21 del presente capitolato.

Art.10

Presentazione della offerta economica

L'offerta economica, oltre all'indicazione del prezzo annuo richiesto per l'esecuzione del servizio oggetto della gara, sia in cifre che in lettere, dovrà riportare lo sconto percentuale offerto sul prezzo a base d'asta.

L'offerta dovrà indicare il prezzo unitario per la linea, secondo l'Allegato Tecnico, nonché il prezzo unitario migliatico, risultante dalla divisione del prezzo offerto per la linea e le miglia marine di percorrenza indicate dalla S.A.

Quando in una offerta vi sia discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello in cifre, è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'amministrazione appaltante.

Non sono ammesse offerte in aumento e/o che eguagliano il prezzo a base d'asta.

Art. 11

Aggiudicazione della gara

L'aggiudicazione del servizio avverrà ai sensi dell'art. 82, del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, con il criterio del prezzo più basso.

L'aggiudicazione è subordinata all'accertamento di tutti i requisiti richiesti nel bando di gara e nel presente capitolato e ne sarà data notizia alla D.A. entro 10 giorni dalla data del relativo provvedimento. L'aggiudicazione della gara deve intendersi immediatamente vincolante per la ditta aggiudicataria, la quale sarà vincolata alla propria offerta almeno fino a 180 giorni dopo la celebrazione della gara, mentre per l'amministrazione è subordinata:

- 1) all'adozione e registrazione del relativo provvedimento di aggiudicazione;
- 2) all'acquisizione della certificazione prefettizia prevista dalle leggi relative alla prevenzione e alla lotta alla delinquenza mafiosa di cui al Decreto legislativo. 490 del 08.09.1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto al servizio richiesto, si applicherà il disposto dell'art. 87 del decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e succ. mod. ed int.

La S.A. procederà alla aggiudicazione della gara, qualora pervenga anche un'unica offerta purché sia ammissibile.

Art. 12

Disponibilità dei mezzi nautici

La D.A. , al momento della stipula del contratto, dovrà dimostrare la piena disponibilità dei mezzi navali, offerti per l'esecuzione del servizio, mediante documentazione attestante la proprietà o altro valido titolo convenzionale, che possa consentire il loro utilizzo immediato.

Art. 13

Cauzioni e garanzie

Per partecipare alla gara è richiesta la presentazione di una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base d'asta cui si intende partecipare, secondo le modalità previste all'art. 8, punto 8 "Contenuto delle offerte" del bando di gara, a garanzia della offerta.

Ai non aggiudicatari la cauzione provvisoria sarà svincolata e/o restituita ad aggiudicazione definitiva.

L'aggiudicatario è invece obbligato, prima della stipula del contratto , a costituire una garanzia fidejussoria pari al 10% del prezzo di aggiudicazione, a garanzia della regolare esecuzione del servizio. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La polizza fidejussoria bancaria o assicurativa avrà la stessa durata del contratto e dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del garantito, di cui all'art. 1944 c.c. , la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del c.c. ed attribuire alla S.A. la facoltà di escutere la garanzia a prima richiesta.

Annualmente, previo accertamento della regolare esecuzione del servizio, la S.A. procederà allo svincolo di una quota pari ad un quinto della cauzione prestata dalla D.A.

Qualora si verificassero da parte della D.A., nel corso dell'esecuzione gravi inadempimenti contrattuali tali da incorrere nella risoluzione anticipata del contratto, di cui al successivo art. 22 del presente capitolato, la S.A. procederà all'incameramento della cauzione, al quale la D.A. presta il suo consenso, senza obbligo di diffida o procedimento giudiziario e salvo il diritto della S.A. ad adottare il risarcimento del maggiore danno.

Art. 14

Responsabilità e copertura assicurativa

La D.A. assicurerà i mezzi navali, gli equipaggi di condotta, i passeggeri nel rispetto delle normative di legge.

La D.A. è responsabile, infatti, di ogni danno che possa derivare a persone o cose dall'adempimento del servizio.

A tal riguardo l'impresa dovrà presentare, all'atto della stipula del contratto, idonea polizza assicurativa, stipulata a norma di legge, che copra ogni rischio di responsabilità civile per danni

arrecati comunque a cose o persone nell'espletamento del servizio, sollevando la S.A. da ogni responsabilità e ogni azione di rivalsa, diretta o indiretta, intentabile nei confronti della S.A.

La polizza dovrà prevedere espressamente, tra l'altro, i rischi derivanti da malore, colpa grave, da operazioni di imbarco e sbarco per le persone.

Il numero delle persone da assicurare non dovrà essere inferiore al numero delle persone trasportabili da ciascun mezzo navale, qualunque sia il tipo e per qualsiasi motivo l'esercente lo abbia posto in servizio.

Art 15

Obblighi della ditta aggiudicataria

La D.A. è tenuta a rispettare le prescrizioni e le normative concernenti le navi, gli equipaggi, le attrezzature impiegate, provvedendo a proprie spese ad uniformarsi ad ogni ulteriore disposizione emanata in materia, senza chiedere alla S.A. la revisione degli oneri

La D.A. è tenuta ad osservare nei riguardi dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni vigenti in materia di lavoro, di assistenza, di previdenza ed assistenza sociale.

La D.A. è tenuta a rispettare i precetti delle norme dettate per l'igiene e la sicurezza sul lavoro.

La D.A. è tenuta ad applicare nei confronti dei lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto nei contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché al rispetto delle condizioni stabilite dallo Stato Ospitante in materia di equipaggio, emanate dallo Stato italiano, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento CEE 3577/92;

La D.A. si impegna di dotare il mezzo, al fine di garantire la sicurezza della navigazione, di unità di equipaggio pari a quelle stabilite dalle competenti autorità marittime per navi similari di bandiera nazionale

La D.A. è tenuta ad esibire, a richiesta della S.A., la documentazione attestante l'osservanza di tutti gli obblighi di cui sopra.

E' a carico della D.A. ogni obbligo derivante dalla normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e medicina del lavoro ed, in ogni caso, la S.A. non assume responsabilità in conseguenza dei rapporti che si instaureranno tra la D.A. ed il personale da questa dipendente.

Art 16

Strutture di accoglienza

La D.A. è tenuta a provvedere ad adeguate strutture, situate nei Porti regionali, di accoglienza, informazione e biglietteria per l'utenza dei collegamenti marittimi oggetto dell'appalto.

La D.A. dovrà provvedere a dotarsi di idonea struttura telematica per la prenotazione ed acquisto dei titoli di viaggio anche on-line.

La D.A. è tenuta a fornire in entrambi i porti un punto di ricovero-riparo per i passeggeri in attesa di imbarco.

Art 17

Identificazione ed immagine del servizio

La D.A. è tenuta alla identificazione delle navi e di tutto il materiale di comunicazione e informazione con simboli grafici relativi al servizio recanti il logo regionale unitamente alla scritta "Regione Sicilia" e la comunicazione del servizio.

Le colorazioni, le diciture, i logotipi ed i marchi che contraddistinguono i mezzi e le attrezzature messe a disposizione dalla D.A. dovranno essere realizzate in modo che inequivocabilmente se ne evinca che la Regione Siciliana partecipa alla fornitura del servizio.

Art 18

Pulizia dei mezzi navali

La pulizia dei mezzi navali sarà a cura e spese della D.A. che dovrà attenersi alle vigenti disposizioni di legge. In particolare dovrà dimostrare la regolarità dello smaltimento e del temporaneo stoccaggio di vari oli, prodotti petroliferi, rifiuti di impianto di varia natura derivanti dalle operazioni di esercizio e di manutenzione svolte nei mezzi navali.

Art 19

Oneri a carico della ditta aggiudicataria.

Sono a carico della D.A. le spese di contratto, di registrazione, di imposte varie ed ogni altro onere finanziario non espressamente accollato alla S.A.

Art 20

Divieto di subappalto

E' fatto espresso divieto di cedere, ovvero di subappaltare anche in parte il servizio, oggetto del presente appalto. La D.A. è tenuta, per l'intera durata del contratto, a comunicare tempestivamente alla Amministrazione ogni eventuale variazione relativa alla propria sede legale, nonché qualsiasi modifica del proprio assetto societario.

Art 21

Applicazioni di penali

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo successivo del presente Capitolato d'Oneri, in caso di temporaneo mancato assolvimento del servizio, mancata effettuazione di corse, difformità nell'esecuzione del servizio a quanto previsto dall'Allegato Tecnico, la S.A. applicherà alla D.A. una penale pari a:

- a) €. 250,00, in ragione di ogni miglio percorso in meno, o in difformità, a quanto previsto nell'allegato tecnico, a condizione che il mancato assolvimento dell'obbligo contrattuale non sia imputabile a cause di forza maggiore;
- b) €. 200,00, per ritardi di partenze superiori a 1 ora;
- c) €.125,00, per ogni miglio percorso, in caso di sostituzione del natante con altro di caratteristiche tecniche inferiori, di cui al successivo art. 23;
- d) €. 25.000,00, per ciascun vincolo o prescrizione non sanzionato ai sensi della precedenti lettere. L'amministrazione, successivamente al procedimento sanzionatorio di cui al punto d), diffida la D.A. ad adempiere agli obblighi contrattuali nei tempi da essa stabiliti ed in caso di ingiustificato mancato assolvimento, procede alla risoluzione del contratto, nei modi di cui al successivo art. 22.

Art 22

Risoluzione anticipata del contratto

L'Amministrazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- totale sospensione del servizio,
- grave negligenza o frode nella esecuzione del servizio;
- violazione delle prescrizioni relative alla sicurezza della navigazione;
- subappalto totale o parziale del servizio da parte della D.A.;
- sopravvenuta sussistenza dei motivi ostativi a stipulare contratti con la pubblica amministrazione, di cui al **Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e succ. mod. ed int.**
- sopravvenuta situazione di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività, di concordato preventivo, o di altre situazioni equivalenti a carico della D.A.

La risoluzione del contratto in oggetto, sarà comunicata alla D.A. da parte della S.A. con preavviso di quarantotto ore con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, previa contestazione scritta e decorso il termine di 10 giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

In caso di risoluzione anticipata del contratto, per le motivazioni sopra indicate, l'amministrazione appaltante incamererà la cauzione a titolo di penale e procederà all'azione di rivalsa in danno della D.A.

La S.A. addebiterà alla D.A. gli eventuali maggiori oneri sostenuti per l'affidamento del servizio stesso ad altra compagnia.

L'importo della cauzione a titolo di penale ed ogni altro credito vantato dalla S.A. nei confronti della D.A., in dipendenza del presente appalto, costituirà credito privilegiato, ai sensi del Libro terzo, Titolo IV, Capo I, Codice Navigazione, prevalente su ogni altro.

Art 23

Esecuzione del servizio. Controllo e sorveglianza

Compete alla S.A., il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del servizio e il rispetto da parte della D.A. degli obblighi contrattuali.

La ditta aggiudicataria dovrà consentire ai funzionari dell'amministrazione appaltante il libero accesso a bordo delle unità impiegate ,per l'effettuazione dei controlli volti a verificare la regolare esecuzione del servizio.

La D.A. si riserva la facoltà di verificare la velocità della nave impiegata per l'esecuzione del servizio, oggetto del presente appalto, attraverso l'esercizio di prove in mare.

Le eventuali verifiche e controlli potranno svolgersi, anche alla presenza di incaricati della D.A. che potranno essere chiamati a controfirmare i relativi verbali.

Al fine di consentire la puntuale verifica della regolare esecuzione del servizio, la D.A. dovrà consegnare alla S.A.,entro trenta giorni dallo scadere di ciascun trimestre di effettuazione del servizio, estratti del giornale nautico di tutte le unità navali impiegate, vistati dalle Capitanerie di Porto competenti per territorio, relativamente al servizio oggetto del presente appalto, svolto nel trimestre di riferimento, ove sono chiaramente indicati, inoltre, i motivi di eventuali modifiche o sospensioni del programma di esercizio.

Resta comunque obbligo della D.A , al fine di garantire il servizio di trasporto pubblico,in caso di indisponibilità del natante , dovuta a manutenzione ordinaria e straordinaria, avaria, guasti o altre cause non dovute a condizioni avverse meteo - atmosferiche, che non consentono l'espletamento del servizio per oltre tre giorni, provvedere a sostituire il mezzo nautico.

Nel caso in cui il mezzo in sostituzione abbia caratteristiche tecniche inferiori a quelle richieste dall'allegato tecnico del presente capitolato e venga utilizzato per oltre dieci giorni, l'amministrazione provvederà all'applicazione di penali di cui al precedente art. 21 a partire dall'undicesimo giorno di utilizzazione del mezzo in sostituzione. In caso di lavori di carenaggio per rinnovo certificazione di classe del mezzo, dietro presentazione di documentazione giustificativa rilasciata dall'Organismo riconosciuto di certificazione navale, il termine di cui sopra, per l'applicazione delle penali, decorre dal trentunesimo giorno.

L'Amministrazione si riserva, infine, la facoltà di avvalersi delle prestazioni di un "consulente navale" incaricato per il controllo di qualità del servizio.

Art 24

Condizioni sospensive

L'offerta, mentre vincola la Ditta dalla data di aggiudicazione provvisoria, in sede di espletamento del pubblico incanto, diventa vincolante per la Amministrazione appaltante soltanto dopo l'approvazione formale del provvedimento amministrativo.

Art 25

Controversie

Tutte le controversie che dovessero derivare in ordine all'interpretazione ed applicazione del presente capitolato, tanto durante l'esecuzione che al termine di essa, quale sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, sono deferite, giusta artt. 806 e segg. del Codice di Procedura Civile, ad un collegio arbitrale composto da due membri nominati in rappresentanza di ciascuna parte ed un terzo con le funzioni di Presidente, nominato dal Presidente del Tribunale Civile di Palermo.

L'istanza deve essere notificata all'altra parte nel corso della contestazione e comunque non oltre 60 giorni dalla data del suo insorgere.

In ogni caso, prima di iniziare qualsiasi eventuale controversia, si dovrà procedere ad un tentativo di conciliazione da esperirsi presso il Dipartimento Regionale Trasporti.

In deroga alle disposizioni di cui sopra, la parte attrice ha la facoltà di escludere le competenze arbitrali, proponendo entro il termine di cui al precedente 2° comma, la domanda davanti al Giudice competente, a norma delle disposizioni del Codice di Procedura Civile.

Anche la parte convenuta ha la facoltà di escludere la competenza arbitrale, notificando tale determinazioni alla parte attrice entro 30 giorni dalla data di notifica della domanda di arbitrato. Ove la parte attrice voglia proseguire in giudizio, essa deve proporre domanda al Giudice competente, secondo le disposizioni del Codice di Procedura Civile.

In presenza di controversie e fino alla composizione delle medesime, ai sensi del presente articolo, il contratto di servizio rimane valido e le prestazioni vengono eseguite da ciascuna delle parti senza interruzioni.

CAPITOLATO D'APPALTO
RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO MARITTIMO
DI PUBBLICO INTERESSE DI PASSEGGERI E DI MERCI E MERCI PERICOLOSE
VERSO L' ISOLA DI USTICA
MEDIANTE NAVI RO-RO DA PASSEGGERI.
LOTTO N. 4
CIG 51873722CB

Art. 1

Servizio oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio marittimo regolare di trasporto di passeggeri e di merci e merci pericolose, mediante navi ro-ro da passeggeri, da prestarsi per la rete dell'Isola di Ustica per le linee:

1) Ustica/Palermo e v.v.;

da effettuarsi con le modalità indicate nel presente capitolato e nell'Allegato Tecnico, che fanno parte integrante del bando di gara, ove sono stabiliti itinerari, orari, frequenze e tariffe, per unità di rete.

La gara verrà espletata nell'osservanza delle norme contenute nelle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, recepite con D. Lgs del 12.aprile 2006, n. 163.

Art. 2

Sfera di applicazione

Le condizioni e le clausole stabilite dal presente capitolato si applicano al servizio marittimo regolare di trasporto di merci e merci pericolose, da prestarsi da, tra e verso i porti dell' Isola di Ustica, specificati nell'allegato tecnico, in armonia con la legislazione vigente.

L'affidamento del servizio, oggetto del presente appalto, è regolato dalle seguenti disposizioni legislative e regolamentari:

- * Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e succ mod ed int., così come recepito dalla Legge Regione Sicilia del 12 luglio 2011, n. 12,
- * Legge Regione Siciliana 15 maggio 2013, n.10;
- * Legge Regione Siciliana 15 maggio 2013, n. 9, Art. 51;
- * Assenso n. 21/2013 dell'Assessorato Economia – Ragioniere Generale della Regione Siciliana;
- * Decreto Legislativo 11.9.2000, n. 296;
- * Regolamento CEE 3577/92;
- * I.M.D.G. Code;
- * Decreto Legislativo 4 febbraio 2000, n 45 e succ mod. ed int;
- * Decreto legislativo 8 marzo 2005, n. 52;
- * D.P.R. 6 giugno 2005, n. 134;
- * Decreto Dirigenziale 21 marzo 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- * Legge Regione Siciliana n. 12 del 09. 08. 2002;
- * Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. n. 827 del 23.05.1924 e succ mod ed int.
- * Convenzione internazionale SOLAS 74.

La Ditta aggiudicataria è, altresì, soggetta alla completa osservanza di tutte le leggi, decreti e regolamenti vigenti in materia di contabilità generale dello stato e di pubblici appalti, delle leggi regionali, decreti e regolamenti in vigore nella regione e provincia in cui si eseguono i servizi oggetto del presente appalto, delle norme del lavoro e di avviamento al lavoro, di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati, di quante altre richiamate nel presente capitolato, anche se non espressamente, e di tutte le norme modificative e sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione del presente servizio.

La sottoscrizione del presente capitolato da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza di tutte le leggi sopra richiamate e della loro incondizionata accettazione.

Art 3

Descrizione del servizio

La Ditta Aggiudicataria dell'appalto, più innanzi denominata sinteticamente "D.A.", è tenuta a prestare il servizio, nel rispetto delle normative internazionali, delle leggi e dei regolamenti comunitari, nazionali e regionali.

Per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto la D.A. dovrà garantire l'utilizzo e il mantenimento in efficienza del numero di unità navali specificate per ogni servizio e rispondenti alle caratteristiche tecniche, di cui all'Allegato Tecnico.

L'esercizio del servizio di collegamento marittimo da, tra e verso i porti dell' Isola di Ustica, oggetto della presente gara, dovrà essere svolto secondo le modalità, orari e tariffe specificate nell'Allegato Tecnico.

Per l'intera durata del servizio i predetti mezzi dovranno rimanere nella disponibilità della D.A. che li destinerà esclusivamente al servizio appaltato.

Art. 4

Modifiche del programma di esercizio

E' facoltà della Amministrazione aggiudicatrice, - più innanzi denominata Stazione Appaltante "S.A." – richiedere variazioni degli orari, delle frequenze e dei periodi di cui alle tabelle dell'allegato tecnico, per far fronte alle eventuali esigenze di pubblica utilità.

Le modificazioni, sia in aumento che in diminuzioni, non possono superare il quinto del totale delle miglia annue individuate per l'intera rete dei servizi.

Nel caso di modificazioni di cui sopra, sia in aumento che in diminuzione, il corrispettivo spettante al soggetto aggiudicatario è rideterminato in base al prezzo unitario migliatico, indicato in sede di offerta economica e incorporato per voci di costo, secondo gli stessi parametri di estimo navale forniti dal Ministero delle infrastrutture utilizzati per la determinazione del prezzo a base d'asta.

Art 5

Tariffe applicabili

Le tariffe che dovranno essere applicate dalla D.A., sono quelle di cui all'Allegato Tecnico, e dovranno rispettare le agevolazioni o le riduzioni ivi previste.

I ricavi della vendita dei titoli di viaggio sono attribuite alla D.A.

Art 6

Modifiche delle tariffe

Nel periodo di esecuzione del servizio, le tariffe di cui all'Allegato Tecnico, potranno subire delle modifiche, previa intesa tra la S.A.e la D.A., da raggiungere almeno trenta giorni prima della operatività della modifica.

Ove le modificazioni di cui sopra riguardino aumenti delle tariffe, esse possono essere attivate solo a partire dal secondo anno successivo alla data di decorrenza del servizio e comunque non possono superare il tasso di variazione medio annuo , riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato all'ISTAT.

Art 7

Durata del servizio

La durata del servizio viene fissata in 2 (due) anni, a decorrere dal primo giorno della prestazione del servizio, previa sottoscrizione del contratto, che, mentre impegna immediatamente la D.A., diventa esecutivo per la S.A. dopo la sua approvazione nei modi di legge.

La notifica dell'approvazione del contratto sarà comunicata dalla S.A. alla D.A. con lettera raccomandata A/R, ove sarà fissata la decorrenza iniziale del servizio.

Art 8

Importo dell'appalto

L'importo a base d'asta, per lo svolgimento del servizio di cui al presente appalto è fissato in: €. 2.477.000,00, oltre l'I.V.A, per ciascuno anno di vigenza contrattuale e sarà onnicomprensivo di ogni costo, spesa o onere connesso, inclusi gli obblighi di previdenza, assistenza, sicurezza, e/o altre spese sostenute dalla D.A. nell'espletamento del servizio, ove non previste nel presente capitolato. A far data dal secondo anno di vigenza del contratto di servizio, alla D.A. è riconosciuta la revisione del prezzo pattuito, giusta art 44, punto 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, da corrispondere per il restante periodo di validità contrattuale, secondo l'indice del tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo dell'intera collettività, relativamente alla voce di prodotto "trasporti marittimi e per vie d'acqua interne" indicato dall'ISTAT.

La revisione del prezzo contrattuale, secondo l'indice ISTAT di cui sopra, avrà decorrenza a far data dal mese successivo alla scadenza del primo anno di vigenza del contratto.

Art. 9

Fatturazione e pagamenti

I pagamenti del servizio avverranno, nel rispetto della legge e del regolamento di Contabilità Generale dello Stato, a ricevimento delle fatture e con le modalità appresso specificate

Il pagamento del servizio sarà effettuato mediante la corresponsione dell'importo annuo, secondo l'offerta globale economica presentata dalla D.A., da erogare in rate, di pari importo, trimestrali posticipate, previo accertamento della regolare esecuzione del servizio da parte della D.A.

Ciascuna fattura dovrà essere corredata dalla documentazione attestante l'attività svolta dalla D.A. ed accompagnate da una dichiarazione con la quale il responsabile legale della D.A. attesti che le "prestazioni sono avvenute regolarmente" e che pertanto potrà darsi luogo alla liquidazione dei relativi importi.

In caso contrario la dichiarazione dovrà attestare che, nel corso delle prestazioni indicate nelle fatture, si sono avute modifiche al programma di servizio, ovvero che la D.A. è incorsa in inadempimento e rilievi per i quali si dovrà ricorrere alle penali contrattuali.

La S.A. procederà al pagamento delle fatture entro 60 giorni da ricevimento delle stesse e delle attestazioni richieste.

Gli eventuali conguagli derivanti dalla modificazione del programma di esercizio, in base a quanto stabilito all'art. 4 del presente capitolato, sono effettuati semestralmente.

Parimenti, con cadenza semestrale, saranno decurtate dal corrispettivo le eventuali penalità di cui all'art. 21 del presente capitolato.

Art.10

Presentazione della offerta economica

L'offerta economica, oltre all'indicazione del prezzo annuo richiesto per l'esecuzione del servizio oggetto della gara, sia in cifre che in lettere, dovrà riportare lo sconto percentuale offerto sul prezzo a base d'asta.

L'offerta dovrà indicare il prezzo unitario per la linea, secondo l'Allegato Tecnico, nonché il prezzo unitario migliatico, risultante dalla divisione del prezzo offerto per la linea e le miglia marine di percorrenza indicate dalla S.A.

Quando in una offerta vi sia discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello in cifre, è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'amministrazione appaltante.

Non sono ammesse offerte in aumento e/o che eguagliano il prezzo a base d'asta.

Art. 11

Aggiudicazione della gara

L'aggiudicazione del servizio avverrà ai sensi dell'art. 82, del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, con il criterio del prezzo più basso.

L'aggiudicazione è subordinata all'accertamento di tutti i requisiti richiesti nel bando di gara e nel presente capitolato e ne sarà data notizia alla D.A. entro 10 giorni dalla data del relativo provvedimento. L'aggiudicazione della gara deve intendersi immediatamente vincolante per la ditta aggiudicataria, la quale sarà vincolata alla propria offerta almeno fino a 180 giorni dopo la celebrazione della gara, mentre per l'amministrazione è subordinata:

- 1) all'adozione e registrazione del relativo provvedimento di aggiudicazione;
- 2) all'acquisizione della certificazione prefettizia prevista dalle leggi relative alla prevenzione e alla lotta alla delinquenza mafiosa di cui al Decreto legislativo 490 del 08.09.1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto al servizio richiesto, si applicherà il disposto dell'art. 87 del decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e succ. mod. ed int.

La S.A. procederà alla aggiudicazione della gara, qualora pervenga anche un'unica offerta purché sia ammissibile.

Art. 12

Disponibilità dei mezzi nautici

La D.A. , al momento della stipula del contratto, dovrà dimostrare la piena disponibilità dei mezzi navali, offerti per l'esecuzione del servizio, mediante documentazione attestante la proprietà o altro valido titolo convenzionale, che possa consentire il loro utilizzo immediato.

Art. 13

Cauzioni e garanzie

Per partecipare alla gara è richiesta la presentazione di una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base d'asta cui si intende partecipare, secondo le modalità previste all'art. 8, punto 8 "Contenuto delle offerte" del bando di gara, a garanzia della offerta.

Ai non aggiudicatari la cauzione provvisoria sarà svincolata e/o restituita ad aggiudicazione definitiva.

L'aggiudicatario è invece obbligato, prima della stipula del contratto , a costituire una garanzia fidejussoria pari al 10% del prezzo di aggiudicazione, a garanzia della regolare esecuzione del servizio. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La polizza fidejussoria bancaria o assicurativa avrà la stessa durata del contratto e dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del garantito, di cui all'art. 1944 c.c. , la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del c.c. ed attribuire alla S.A. la facoltà di escutere la garanzia a prima richiesta.

Annualmente, previo accertamento della regolare esecuzione del servizio, la S.A. procederà allo svincolo di una quota pari ad un quinto della cauzione prestata dalla D.A.

Qualora si verificassero da parte della D.A., nel corso dell'esecuzione gravi inadempimenti contrattuali tali da incorrere nella risoluzione anticipata del contratto, di cui al successivo art. 22 del presente capitolato, la S.A. procederà all'incameramento della cauzione, al quale la D.A. presta il suo consenso, senza obbligo di diffida o procedimento giudiziario e salvo il diritto della S.A. ad adottare il risarcimento del maggiore danno.

Art. 14

Responsabilità e copertura assicurativa

La D.A. assicurerà i mezzi navali, gli equipaggi di condotta, i passeggeri nel rispetto delle normative di legge.

La D.A. è responsabile, infatti, di ogni danno che possa derivare a persone o cose dall'adempimento del servizio.

A tal riguardo l'impresa dovrà presentare, all'atto della stipula del contratto, idonea polizza assicurativa, stipulata a norma di legge, che copra ogni rischio di responsabilità civile per danni

arrecati comunque a cose o persone nell'espletamento del servizio, sollevando la S.A. da ogni responsabilità e ogni azione di rivalsa, diretta o indiretta, intentabile nei confronti della S.A.

La polizza dovrà prevedere espressamente, tra l'altro, i rischi derivanti da malore, colpa grave, da operazioni di imbarco e sbarco per le persone.

Il numero delle persone da assicurare non dovrà essere inferiore al numero delle persone trasportabili da ciascun mezzo navale, qualunque sia il tipo e per qualsiasi motivo l'esercente lo abbia posto in servizio.

Art 15

Obblighi della ditta aggiudicataria

La D.A. è tenuta a rispettare le prescrizioni e le normative concernenti le navi, gli equipaggi, le attrezzature impiegate, provvedendo a proprie spese ad uniformarsi ad ogni ulteriore disposizione emanata in materia, senza chiedere alla S.A. la revisione degli oneri

La D.A. è tenuta ad osservare nei riguardi dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni vigenti in materia di lavoro, di assistenza, di previdenza ed assistenza sociale.

La D.A. è tenuta a rispettare i precetti delle norme dettate per l'igiene e la sicurezza sul lavoro.

La D.A. è tenuta ad applicare nei confronti dei lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto nei contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché al rispetto delle condizioni stabilite dallo Stato Ospitante in materia di equipaggio, emanate dallo Stato italiano, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento CEE 3577/92;

La D.A. si impegna di dotare il mezzo, al fine di garantire la sicurezza della navigazione, di unità di equipaggio pari a quelle stabilite dalle competenti autorità marittime per navi similari di bandiera nazionale

La D.A. è tenuta ad esibire, a richiesta della S.A. , la documentazione attestante l'osservanza di tutti gli obblighi di cui sopra.

E' a carico della D.A. ogni obbligo derivante dalla normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e medicina del lavoro ed, in ogni caso, la S.A. non assume responsabilità in conseguenza dei rapporti che si instaureranno tra la D.A. ed il personale da questa dipendente.

Art 16

Strutture di accoglienza

La D.A. è tenuta a provvedere ad adeguate strutture , situate nei Porti regionali, di accoglienza, informazione e biglietteria per l'utenza dei collegamenti marittimi oggetto dell'appalto

La D.A. dovrà provvedere a dotarsi di idonea struttura telematica per la prenotazione ed acquisto dei titoli di viaggio anche on-line.

La D.A. è tenuta a fornire in entrambi i porti un punto di ricovero-riparo per i passeggeri in attesa di imbarco.

Art 17

Identificazione ed immagine del servizio

La D.A. è tenuta alla identificazione delle navi e di tutto il materiale di comunicazione e informazione con simboli grafici relativi al servizio recanti il logo regionale unitamente alla scritta "Regione Sicilia" e la comunicazione del servizio.

Le colorazioni, le diciture, i logotipi ed i marchi che contraddistinguono i mezzi e le attrezzature messe a disposizione dalla D.A. dovranno essere realizzate in modo che inequivocabilmente se ne evinca che la Regione Siciliana partecipa alla fornitura del servizio.

Art 18

Pulizia dei mezzi navali

La pulizia dei mezzi navali sarà a cura e spese della D.A. che dovrà attenersi alle vigenti disposizioni di legge. In particolare dovrà dimostrare la regolarità dello smaltimento e del

temporaneo stoccaggio di vari oli, prodotti petroliferi, rifiuti di impianto di varia natura derivanti dalle operazioni di esercizio e di manutenzione svolte nei mezzi navali.

Art 19

Oneri a carico della ditta aggiudicataria.

Sono a carico della D.A. le spese di contratto, di registrazione, di imposte varie ed ogni altro onere finanziario non espressamente accollato alla S.A.

Art 20

Divieto di subappalto

E' fatto espresso divieto di cedere, ovvero di subappaltare anche in parte il servizio, oggetto del presente appalto. La D.A. è tenuta, per l'intera durata del contratto, a comunicare tempestivamente alla Amministrazione ogni eventuale variazione relativa alla propria sede legale, nonché qualsiasi modifica del proprio assetto societario.

Art 21

Applicazioni di penali

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo successivo del presente Capitolato d'Oneri, in caso di temporaneo mancato assolvimento del servizio, mancata effettuazione di corse, difformità nell'esecuzione del servizio a quanto previsto dall'Allegato Tecnico, la S.A. applicherà alla D.A. una penale pari a:

- a) €. 120,00, in ragione di ogni miglio percorso in meno, o in difformità, a quanto previsto nell'allegato tecnico, a condizione che il mancato assolvimento dell'obbligo contrattuale non sia imputabile a cause di forza maggiore;
- b) €. 200,00, per ritardi di partenze superiori a 1 ora;
- c) €. 60,00, per ogni miglio percorso, in caso di sostituzione del natante con altro di caratteristiche tecniche inferiori, di cui al successivo art. 23;
- d) €. 25.000,00, per ciascun vincolo o prescrizione non sanzionato ai sensi delle precedenti lettere.

L'amministrazione, successivamente al procedimento sanzionatorio di cui al punto d), diffida la D.A. ad adempiere agli obblighi contrattuali nei tempi da essa stabiliti ed in caso di ingiustificato mancato assolvimento, procede alla risoluzione del contratto, nei modi di cui al successivo art. 22.

Art 22

Risoluzione anticipata del contratto

L'Amministrazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- totale sospensione del servizio,
- grave negligenza o frode nella esecuzione del servizio;
- violazione delle prescrizioni relative alla sicurezza della navigazione;
- subappalto totale o parziale del servizio da parte della D.A.;
- sopravvenuta sussistenza dei motivi ostativi a stipulare contratti con la pubblica amministrazione, di cui al **Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e succ. mod. ed int.**
- sopravvenuta situazione di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività, di concordato preventivo, o di altre situazioni equivalenti a carico della D.A.

La risoluzione del contratto in oggetto, sarà comunicata alla D.A. da parte della S.A. con preavviso di quarantotto ore con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, previa contestazione scritta e decorso il termine di 10 giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

In caso di risoluzione anticipata del contratto, per le motivazioni sopra indicate, l'amministrazione appaltante incamererà la cauzione a titolo di penale e procederà all'azione di rivalsa in danno della D.A.

La S.A. addebiterà alla D.A. gli eventuali maggiori oneri sostenuti per l'affidamento del servizio stesso ad altra compagnia.

L'importo della cauzione a titolo di penale ed ogni altro credito vantato dalla S.A. nei confronti della D.A. , in dipendenza del presente appalto, costituirà credito privilegiato, ai sensi del Libro terzo, Titolo IV, Capo I, Codice Navigazione, prevalente su ogni altro.

Art 23

Esecuzione del servizio. Controllo e sorveglianza

Compete alla S.A., il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del servizio e il rispetto da parte della D.A. degli obblighi contrattuali.

La ditta aggiudicataria dovrà consentire ai funzionari dell'amministrazione appaltante il libero accesso a bordo delle unità impiegate, per l'effettuazione dei controlli volti a verificare la regolare esecuzione del servizio.

La D.A. si riserva la facoltà di verificare la velocità della nave impiegata per l'esecuzione del servizio, oggetto del presente appalto, attraverso l'esercizio di prove in mare.

Le eventuali verifiche e controlli potranno svolgersi, anche alla presenza di incaricati della D.A. che potranno essere chiamati a controfirmare i relativi verbali.

Al fine di consentire la puntuale verifica della regolare esecuzione del servizio, la D.A. dovrà consegnare alla S.A., entro trenta giorni dallo scadere di ciascun trimestre di effettuazione del servizio, estratti del giornale nautico di tutte le unità navali impiegate, vistati dalle Capitanerie di Porto competenti per territorio, relativamente al servizio oggetto del presente appalto, svolto nel trimestre di riferimento, ove sono chiaramente indicati, inoltre, i motivi di eventuali modifiche o sospensioni del programma di esercizio.

Resta comunque obbligo della D.A. , al fine di garantire il servizio di trasporto pubblico, in caso di indisponibilità del natante, dovuta a manutenzione ordinaria e straordinaria, avaria, guasti o altre cause non dovute a condizioni avverse meteo - atmosferiche, che non consentono l'espletamento del servizio per oltre tre giorni , provvedere a sostituire il mezzo nautico.

Nel caso in cui il mezzo in sostituzione abbia caratteristiche tecniche inferiori a quelle richieste dall'allegato tecnico del presente capitolato e venga utilizzato per oltre dieci giorni, l'amministrazione provvederà all'applicazione di penali di cui al precedente art. 21 a partire dall'undicesimo giorno di utilizzazione del mezzo in sostituzione. In caso di lavori di carenaggio per rinnovo certificazione di classe del mezzo, dietro presentazione di documentazione giustificativa rilasciata dall'Organismo riconosciuto di certificazione navale, il termine di cui sopra, per l'applicazione delle penali, decorre dal trentunesimo giorno.

L'Amministrazione si riserva, infine, la facoltà di avvalersi delle prestazioni di un "consulente navale" incaricato per il controllo di qualità del servizio.

Art 24

Condizioni sospensive

L'offerta, mentre vincola la Ditta dalla data di aggiudicazione provvisoria, in sede di espletamento del pubblico incanto, diventa vincolante per la Amministrazione appaltante soltanto dopo l'approvazione formale del provvedimento amministrativo.

Art 25

Controversie

Tutte le controversie che dovessero derivare in ordine all'interpretazione ed applicazione del presente capitolato, tanto durante l'esecuzione che al termine di essa, quale sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, sono deferite, giusta artt. 806 e segg. del Codice di Procedura Civile, ad un collegio arbitrale composto da due membri nominati in rappresentanza di ciascuna parte ed un terzo con le funzioni di Presidente, nominato dal Presidente del Tribunale Civile di Palermo.

L'istanza deve essere notificata all'altra parte nel corso della contestazione e comunque non oltre 60 giorni dalla data del suo insorgere.

In ogni caso, prima di iniziare qualsiasi eventuale controversia, si dovrà procedere ad un tentativo di conciliazione da esperirsi presso il Dipartimento Regionale Trasporti.

In deroga alle disposizioni di cui sopra, la parte attrice ha la facoltà di escludere le competenze arbitrali, proponendo entro il termine di cui al precedente 2° comma, la domanda davanti al Giudice competente, a norma delle disposizioni del Codice di Procedura Civile.

Anche la parte convenuta ha la facoltà di escludere la competenza arbitrale, notificando tale determinazioni alla parte attrice entro 30 giorni dalla data di notifica della domanda di arbitrato.

Ove la parte attrice voglia proseguire in giudizio, essa deve proporre domanda al Giudice competente, secondo le disposizioni del Codice di Procedura Civile.

In presenza di controversie e fino alla composizione delle medesime, ai sensi del presente articolo, il contratto di servizio rimane valido e le prestazioni vengono eseguite da ciascuna delle parti senza interruzioni.